

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/6910/13/108/13/7
Roma, 9 settembre 2013

OGGETTO: Modifiche in materia di scadenza della validità delle CQC ottenute per documentazione. Proroga della validità delle CQC già rilasciate.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 26.8.2013 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2013 recante modifiche al decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni (All. 1).

Questo provvedimento stabilisce che la qualificazione CQC, già rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose, prorogando l'obbligo di effettuare la formazione periodica del conducente fino a tali date.

Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la nota del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 5, Prot. n. 20630, del 7 agosto 2013 (All.2), la disposizione soprarichiamata, emessa sulla base di un analogo indirizzo condiviso dalla Commissione Europea [1], ha l'effetto di escludere l'applicazione di sanzioni per chi non ha ancora provveduto ad effettuare la formazione periodica necessaria per il rinnovo di validità della CQC.

In termini pratici, soprattutto per quanto concerne l'attività di controllo degli organi di polizia stradale, la disposizione, **almeno per l'attività di autotrasporto effettuata in ambito nazionale**, consente ai conducenti titolari di CQC recanti una scadenza di validità già spirata, di continuare a circolare con il documento scaduto fino alla nuova scadenza del 2015 (per trasporto persone) e del 2016 (per trasporto cose).

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE - Giuffrè

[1] V. *Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni*, di cui al documento prot. COM[2010]385 finale del 12.7.2012. Accordo raggiunto nel corso della riunione del Comitato patenti del 27 maggio 2009 e comunicato ai membri del Comitato con nota dei Servizi della Commissione prot. E3/AC/mv[2008]58675 del 1.7.2009.

Allegato 1 alla circolare 9.9.2013 prot. n. 300/A/6910/13/108/13/7

DD 6.8.2013 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) (G.U. n. 199 del 26.8.2013)

Modifiche al decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qualificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni

Allegato 2 alla circolare 9.9.2013 prot. n. 300/A/6910/13/108/13/7

circ. 7.8.2013 prot. n. 20630 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

- a) Modifiche in materia di scadenza della validità delle cqc ottenute per documentazione;
- b) modifiche alle precedenti disposizioni in materia di responsabile del corso;
- c) precisazione in merito a precedenti disposizioni in materia di rilevazione delle presenze.